



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 11 del 15/01/2026**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI \_ CANONE "MERCATI" CONFERMA TARIFFE ANNO 2025 PER ANNO 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **10:15** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

|                        |             |          |
|------------------------|-------------|----------|
| ROMBI STEFANO          | SINDACO     | Presente |
| DI BERNARDO ELISABETTA | VICESINDACO | Presente |
| PUGGIONI SALVATORE     | ASSESSORE   | Presente |
| OPISSO PINA FRANCA     | ASSESSORE   | Presente |
| PENCO GIANLUIGI MARIO  | ASSESSORE   | Presente |
| VERDEROSA GIOVANNI     | ASSESSORE   | Presente |

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO in Videoconferenza secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 49 del 30/03/2022, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ROMBI STEFANO che partecipa in Videoconferenza, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 49 del 30/03/2022 e dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta in Videoconferenza gli Assessori Elisabetta Di Bernardo, Salvatore Puggioni, Pina Franca Opisso e Giovanni Verderosa secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 49 del 30/03/2022.

Dato atto che sulla proposta **n. 90 del 13/01/2026**, avente ad oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI \_ CANONE "MERCATI" CONFERMA TARIFFE ANNO 2025 PER ANNO 2026**, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- |                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ART. 49 DEL T.U.  | <u>(Regolarità Tecnica)</u>                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> ART. 151 DEL T.U. | <u>(Regolarità Contabile)</u>                                                  |
| <input type="checkbox"/> ART. 153 DEL T.U.            | <u>(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)</u> |
| <input type="checkbox"/> ART. 147 bis DEL T.U.        | <u>(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)</u>                    |

**Riportati con firma digitale.**

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

**UNANIME DELIBERA**

Di approvare la proposta **n. 90 del 13/01/2026**, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
ROMBI STEFANO

IL SEGRETARIO  
MARCELLO MARCO



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

**Proposta n° 90 del 13/01/2026**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI \_ CANONE "MERCATI" CONFERMA TARIFFE ANNO 2025 PER ANNO 2026**

### **Su proposta dell'Assessore al Bilancio – Salvatore Puggioni**

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 819** a mente del quale il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- il **comma 831** a mente del quale "...Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - Comuni fino a 20.000 abitanti | € 1,50 |
| - Comuni oltre 20.000 abitanti  | € 1,00 |

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. **Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (...) ...";

- il **comma 831 bis** a mente del quale "... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. **I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.** Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...".

**Considerati**, inoltre i coordinati disposti di cui,

- al **comma 826** ed al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al **comma 841** ed al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate*), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

**Richiamato**, inoltre, per quanto di specifico interesse, l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, sensi del quale "... **Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente** e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...".

**Richiamate** allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16/01/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2021 con la quale è stato modificato e integrato il "Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 28/02/2023 con la quale è stato modificato e integrato il "Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 13.03.2024 con la quale è stato modificato e integrato il "Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell' 11.03.2025 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone per le pubbliche affissioni – canone mercati \_ Conferma tariffe anno 2024 per anno 2025".

**Richiamato** l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare:

- l'art. 48, comma 2, per cui la Giunta Comunale "... compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio ...";
- l'art. 151, comma 1, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)"*.

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Dato atto che**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Ritenuto** necessario procedere per l'anno 2026 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, **CONFERMANDO** di fatto le tariffe deliberate con proprio atto n. 35 del 11.03.2025.

**Dato inoltre atto che** dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alle deliberazioni di cui in premessa viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone.

**Visto:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:**

ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)

ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)

ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

**Riportati con firma digitale,**

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta n. 49 del 30/03/2022

*PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE*

**DELIBERI**

- 1)** per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, **CONFERMANDO** per l'anno 2026 le medesime tariffe approvate per l'anno 2025 con atto GC n. 35 del 11/03/2025;
  - 2)** di dare mandato al Servizio Finanziario/Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
  - 3)** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci
- e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

# ALLEGATO A

Prospetto delle categorie e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2026

| OCCUPAZIONI PERMANENTI                                                                                              | Tariffe giornaliera | Tariffe annuali |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <i>Per le occupazioni permanenti (oltre i 365 giorni), le tariffe al metro quadrato o lineare sono le seguenti:</i> |                     |                 |
| Categoria A                                                                                                         | -                   | € 25,50         |
| Categoria B                                                                                                         | -                   | € 17,50         |
| OCCUPAZIONI TEMPORANEE                                                                                              |                     |                 |
| <i>Per le occupazioni temporanee (da 1 a 365 giorni), le tariffe al metro quadrato o lineare sono le seguenti:</i>  |                     |                 |
| Categoria A                                                                                                         | € 1,00              | -               |
| Categoria B                                                                                                         | € 0,25              | -               |

## Mezzi pubblicitari

1. Tariffa ordinaria per metro quadrato e per anno solare: € 11,362.
2. Tipi specifici di pubblicità di cui al Punto C dell'Allegato C del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale:
  - i) diapositive o proiezioni o simili: € 2,07 (giornaliera)
  - ii) striscioni attraverso vie o piazze: € 17,04 (per ciascun mq e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione)
  - iii) aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili: € 49,58 (giornaliera)
  - iv) distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili: € 2,07 (giornaliera a persona)
  - v) forma sonora da punto fisso o itinerante: € 6,20 (giornaliera per postazione)
  - vi) cartelli provvisori: € 2,07 (giornaliera)

## Pubbliche affissioni

1. Tariffa ordinaria per manifesti 70X100 (primi dieci giorni): € 1,03.
2. Tariffa ordinaria per manifesti 70X100 (per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione): € 0,31.

## Aree mercatali

1. Tariffa ordinaria annuale: € 30,00
2. Tariffa ordinaria giornaliera: € 0,60



## **COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

**Proposta N. 90 / 2026**

**AREA 2 \_ ECONOMICO\_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -  
PERSONALE\_ CULTURA E BENI CULTURALI\_PUBBLICA ISTRUZIONE**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI \_  
CANONE "MERCATI" CONFERMA TARIFFE ANNO 2025 PER ANNO 2026**

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 \_ ECONOMICO\_  
FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG  
- PERSONALE\_ CULTURA E BENI CULTURALI\_PUBBLICA  
ISTRUZIONE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

**Proposta N. 90 / 2026**

**AREA 2 \_ ECONOMICO\_ FINANZIARIA - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - AA.GG -  
PERSONALE\_ CULTURA E BENI CULTURALI\_PUBBLICA ISTRUZIONE**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI \_  
CANONE "MERCATI" CONFERMA TARIFFE ANNO 2025 PER ANNO 2026**

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)